

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A CURA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
IN COORDINAMENTO
CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

(Bozza 04-11-2015 – rev 16-11)

Legge n. 107 del 13 Luglio 2015

Indice

1 Introduzione al documento	3
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento	3
1.2 Termini e definizioni	3
1.3 Quadro normativo	3
2 Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro	5
2.1 Le imprese	5
2.2 Gli enti	8
3 Modalità di presentazione e comunicazione delle informazioni al Registro	10
3.1 Iscrizione dell'impresa e successive modifiche	10
3.2 Iscrizione dell'ente e successive modifiche	11
3.3 Termine per gli aggiornamenti	11
3.4 Bollino+ per la pubblicazione dei dati nel sito dell'impresa o dell'ente	12
3.5 Requisiti e autocertificazioni	12
4 Consultazione delle informazioni	13
4.1 Area pubblica	13
4.2 Area riservata agli istituti scolastici	13
5 Accesso ai dati per le istituzioni	14
6 Modalità di gestione del Registro da parte delle CCIAA	15
6.1 Ufficio competente e responsabilità	15
6.2 Regole e controlli	15
7 Modalità di gestione informatica da parte di InfoCamere	16
7.1 Ruolo di InfoCamere	16
7.2 Dati sensibili e privacy e sicurezza	16
7.3 Richieste di ulteriori elaborazioni	16

1 Introduzione al documento

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento

Il presente documento descrive le linee guida per l'attuazione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, di seguito Registro, istituito dalla Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 riformata del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il documento è stato redatto dalle Camere di Commercio in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dello Sviluppo Economico.

1.2 Termini e definizioni

Termine	Descrizione
Registro	Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.
PMI	Piccole e medie imprese.
Sezione speciale	Sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Dichiarazione	Documento elettronico in formato elaborabile.

1.3 Quadro normativo

Con la legge 107/2015 è istituito il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro con decorrenza anno scolastico 2015/2016.

Legge 107/2015, art. 1 comma 41:

«A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.»

L'utilizzo del registro da parte del dirigente scolastico è descritto nell'art. 1 comma 40:

«Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il **comma 42** richiama con l'espressione "in quanto compatibili" alcuni commi della legge 33/2015 sulle PMI innovative:

"Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

Di seguito i commi richiamati:

Legge 33/2015, art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7:

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) ragione sociale e codice fiscale;
- b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- d) oggetto sociale;
- e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- g) elenco delle società partecipate;
- h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- n) numero dei dipendenti;
- o) sito internet.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

2 Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

Il Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro (di seguito Registro), come previsto dalla legge, è tenuto attraverso strumenti informatici in forma digitale ed è costituito da due parti, indicate nel documento come **componente a** e **componente b**:

- **componente a**: sono iscritte le imprese e gli enti pubblici e privati che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro con indicazione per ciascuno di essi del numero massimo degli studenti ammissibili ed i periodi dell'anno previsti;
- **componente b**: sono iscritte le imprese con indicazione delle informazioni previste dalla legge 107 del 17 Luglio 2015 per l'iscrizione alla sezione speciale **alternanza scuola-lavoro** del registro delle imprese.

Le informazioni sono iscritte nel Registro nel rispetto della tracciabilità dei contenuti e delle date di iscrizione, nonché della trasparenza sull'iter procedurale.

Il sito istituzionale del Registro è disponibile all'indirizzo **scuolalavoro.registroimprese.it**.

Nel seguito si descrivono i contenuti del Registro distinguendo i diversi soggetti in esso iscritti. Alcune informazioni richieste dalla normativa sulle **PMI innovative**, in quanto compatibili, sono state considerate come iscrivibili nel Registro.

2.1 Le imprese

L'iscrizione è aperta a tutte le imprese iscritte al registro delle imprese: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme.

Nel registro delle imprese sono già presenti alcune delle informazioni previste dalla norma in oggetto. Tali informazioni, se sono già state comunicate, non sono richieste all'impresa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale o delle successive modifiche.

Per l'impresa, non cancellata dal registro delle imprese, il codice fiscale è l'identificativo univoco nel Registro.

Segue l'elenco puntuale delle informazioni contenute nel Registro, suddivise in base alla natura giuridica dell'impresa ed alla componente a o b con indicazione dell'obbligatorietà. Le informazioni facoltative, pur se non ostative all'iscrizione, sono ritenute utili ai fini dell'alternanza scuola lavoro.

Società di capitali

- **componente a**
 - *dati obbligatori*:
 - numero massimo degli studenti ammissibili;
 - periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

- *dati facoltativi:*
 - descrizione dei profili professionali relativi alle attività da svolgere;
 - descrizione delle attività che hanno una rilevanza per l'alternanza;
 - contatti di riferimento per l'alternanza;
 - luoghi di svolgimento dell'attività;
 - ulteriori informazioni utili.
- **componente b**
 - *dati obbligatori:*
 - attività svolta (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - elenco dei soci (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL (comprende fatturato e patrimonio netto) (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - numero dei dipendenti (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - sito internet (ove registrato e attivo, vedi nota successiva);
 - eventuali rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Società di persone

- **componente a**
 - *dati obbligatori:*
 - il numero massimo degli studenti ammissibili;
 - i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.
 - *dati facoltativi:*
 - descrizione dei profili professionali relativi alle attività da svolgere;
 - descrizione delle attività che hanno una rilevanza per l'alternanza;
 - contatti di riferimento per l'alternanza;
 - luoghi di svolgimento dell'attività;
 - ulteriori informazioni utili.
- **componente b**
 - *dati obbligatori:*
 - attività svolta (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - elenco dei soci/amministratori (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - numero dei dipendenti (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - sito internet (ove registrato e attivo, vedi nota successiva);
 - eventuali rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza;

- fatturato;
- patrimonio netto.

Imprese individuali e altre forme

- **componente a**

- *dati obbligatori:*

- il numero massimo degli studenti ammissibili;
 - i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

- *dati facoltativi:*

- descrizione dei profili professionali relativi alle attività da svolgere;
 - descrizione delle attività che hanno una rilevanza per l'alternanza;
 - contatti di riferimento per l'alternanza;
 - luoghi di svolgimento dell'attività;
 - ulteriori informazioni utili.

- **componente b**

- *dati obbligatori:*

- attività svolta (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - titolare/amministratori/soci (dato da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - numero dei dipendenti (da non dichiarare perché già disponibile nel registro imprese);
 - sito internet (ove registrato e attivo, vedi nota successiva);
 - eventuali rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza;
 - fatturato;
 - patrimonio netto.

Nota sul sito internet delle imprese:

con riferimento all'art.1 comma 42 della legge 107/2015, che rimanda alla legge 33/2015 sulle PMI innovative, il sito internet dell'impresa, qualora presente, deve essere dichiarato nel caso in cui sia già registrato e attivo. La mancata indicazione del sito internet, se l'impresa ne è sprovvista, non è ostativa all'iscrizione al Registro.

2.2 Gli enti

Come previsto dalla norma possono iscriversi al Registro enti pubblici e privati. Ci si riferisce in particolare a tutti quegli enti che non sono iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.

Si tratta in particolare di:

- Associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio;
- Ordini professionali;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per l'ente **pubblico** il codice fiscale, il codice IPA e se presente il codice dell'Area Organizzativa Omogenea rappresentano l'identificativo univoco nel Registro.

Per l'ente **privato** il codice fiscale rappresenta l'identificativo univoco nel Registro.

Segue l'elenco puntuale delle informazioni contenute nel Registro suddivise tra enti pubblici e enti privati.

Ente Pubblico

- **componente a**
 - *dati obbligatori:*
 - denominazione e codice fiscale;
 - codice IPA ed eventuale nome dell'Area Organizzativa/Ufficio;
 - sede principale ed eventuali sedi periferiche disponibili a ospitare studenti in alternanza
 - ;
 - attività svolta;
 - elenco degli amministratori;
 -
 - indirizzo PEC;
 - il numero massimo degli studenti ammissibili;
 - i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
 - eventuali rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza;
 - sito internet (ove registrato e attivo).
 - *dati facoltativi:*
 - descrizione dell'attività, solo per le attività dell'ente che hanno una rilevanza per l'alternanza;

- descrizione dei profili professionali relativi alle attività da svolgere;
- contatti di riferimento per l'alternanza;
- luoghi di svolgimento dell'attività;
- ulteriori informazioni utili.

- **componente b Non prevista**

Ente privato

- **componente a**

- *dati obbligatori:*

- denominazione e codice fiscale;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- descrizione dell'attività;
- legale rappresentante;
- numero dei dipendenti;
- indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni da parte del Registro;
- il numero massimo degli studenti ammissibili;
- i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
- eventuali rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza;
- attività svolta;
- sito internet (ove registrato e attivo).

- *dati facoltativi:*

- descrizione dell'attività, solo per le attività dell'ente che hanno una rilevanza per l'alternanza;
- descrizione dei profili professionali relativi alle attività da svolgere;
- contatti di riferimento per l'alternanza;
- luoghi di svolgimento dell'attività;
- ulteriori informazioni utili.

- **componente b Non prevista**

Con riferimento all'art. 1, comma 42, della legge 107/2015, che rimanda alla legge 33/2015 sulle PMI innovative, l'*elenco dei soci* è una informazione non rilevante ai fini dell'alternanza.

3 Modalità di presentazione e comunicazione delle informazioni al Registro

3.1 Iscrizione dell'impresa e successive modifiche

L'impresa che intende iscriversi al Registro deve presentare domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale "alternanza scuola-lavoro" in forma telematica, con firma digitale del legale rappresentante/titolare o delegato (amministratore, procuratore), tramite una pratica di Comunicazione Unica, all'ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa. Nel sito www.registroimprese.it sono presenti le istruzioni e i programmi informatici per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando i seguenti quadri dei modelli informatici per il registro imprese:

- a) quadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E A DEPOSITO del modello informatico "S2" per le società,
- b) quadro 31/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E A DEPOSITO del modello informatico "I2" per le imprese individuali.

Qualora non già denunciato in precedenza, se il sito internet è registrato e attivo, si deve compilare anche il campo relativo (riquadro 5 del modulo "S2" o "I2").

Per le società di capitali le informazioni relative al fatturato e al patrimonio netto sono riferite all'ultimo bilancio ed acquisite automaticamente dal registro imprese, per cui non vanno dichiarate.

Per le imprese diverse dalle società di capitali le informazioni relative al fatturato e al patrimonio netto sono riferite all'ultimo esercizio e vanno dichiarate in fase di iscrizione (per quelle in contabilità semplificata i dati relativi del patrimonio netto sono desunti dall'inventario dell'ultimo esercizio).

Alla pratica di Comunicazione Unica deve essere allegata, con codice documento D40 "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DICHIARAZIONE INFORMAZIONI", la dichiarazione di veridicità delle informazioni per l'iscrizione nella sezione speciale "alternanza scuola lavoro", in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale ed eventuale modifica delle informazioni previste nella "componente b" prevedono, per le imprese, il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Al fine di semplificare l'iscrizione e la modifica di alcune informazioni obbligatorie della "componente a" del Registro è richiesto già nella domanda di iscrizione alla sezione speciale di comunicare al registro delle imprese le informazioni riguardanti:

- il numero massimo degli studenti ammissibili;
- i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

Tali informazioni saranno automaticamente iscritte nella *componente aö* del Registro al momento dell'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese.

Una volta conclusa l'iscrizione alla sezione speciale, l'impresa può iscrivere le informazioni facoltative previste nella *componente aö* del Registro al fine di facilitarne l'individuazione da parte dei dirigenti scolastici.

Le domande per l'iscrizione delle informazioni nella *componente aö* sono predisposte tramite compilazione online nel sito Internet istituzionale o tramite software conforme alle specifiche tecniche pubblicate nel sito medesimo, e sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato (amministratore o procuratore).

Le domande sono trasmesse, tramite sistema telematico, all'ufficio competente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa.

La verifica della regolarità della domanda compete alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa. Le notifiche sullo stato della domanda sono comunicate tramite PEC all'impresa.

3.2 Iscrizione dell'ente e successive modifiche

L'iscrizione e le modificazioni successive delle informazioni dell'ente avvengono in forma telematica indicando tutte le informazioni obbligatorie previste dal Registro, in modo analogo alle imprese. L'ente può, inoltre, iscrivere le informazioni facoltative previste nella *componente aö* del Registro al fine di facilitarne l'individuazione da parte dei dirigenti scolastici.

Eventuali oneri per l'iscrizione al Registro verranno definiti dalle autorità competenti.

Le domande sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante la cui responsabilità viene comunicata con apposita autodichiarazione e autocertificazione di veridicità delle informazioni per l'iscrizione nel Registro. Il legale rappresentante può delegare un terzo a rappresentarlo nelle operazioni di comunicazione al Registro allegando opportuna delega firmata digitalmente.

Le domande sono trasmesse, tramite il sistema telematico, all'ufficio competente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente o l'area organizzativa omogenea dell'ente che presenta la domanda.

La verifica della regolarità della domanda compete alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente o dove è ubicata l'eventuale area organizzativa omogenea dell'ente che presenta la domanda. Le notifiche sullo stato della domanda sono comunicate tramite PEC, all'ente.

3.3 Termine per gli aggiornamenti

Il comma 4 dell'art. 4 relativo alle PMI Innovative, prevede il termine del 30 giugno di ogni anno per l'aggiornamento dei dati presenti nel Registro con riferimento al comma 2 e 3 della medesima legge.

Nella fase di prima attuazione l'assenza di una comunicazione di aggiornamento entro il 30 giugno è intesa come conferma dell'iscrizione per l'anno scolastico successivo.

3.4 I Bollinoi per la pubblicazione dei dati nel sito dell'Impresa o dell'ente

Il comma 5 dell'art. 4 relativo alle PMI Innovative, prevede la pubblicazione delle informazioni nel sito internet dell'impresa.

Poiché tali informazioni sono quelle già presenti nell'area aperta e consultabile del Registro, sarà reso disponibile un collegamento internet e un opportuno elemento grafico (il bollino di alternanza scuola-lavoro) che l'impresa o l'ente potrà utilizzare all'interno del proprio sito.

3.5 Requisiti e autocertificazioni

I comma 6 e 7 dell'art. 4 relativo alle PMI Innovative prevedono l'attestazione del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, e la cancellazione d'ufficio in caso di mancata comunicazione.

In questa fase di avvio del Registro non sono stati ancora definiti ulteriori requisiti per l'iscrizione, per cui i soggetti iscritti non devono al momento presentare alcuna attestazione.

4 Consultazione delle informazioni

4.1 Area pubblica

In base all'articolo 1, comma 41, della legge 107 del 13 luglio 2015 il Registro sarà costituito da un'area aperta e consultabile.

Un'applicazione Web esposta in Internet garantisce libero accesso alle informazioni del Registro.

Per l'impresa e l'ente iscritto al Registro saranno fornite, se presenti, le seguenti informazioni:

- anagrafiche: denominazione, codice fiscale, provincia e comune della sede;
- classe natura giuridica;
- data iscrizione al registro imprese (solo per le imprese);
- data iscrizione al Registro (per le imprese coincidente con la data di iscrizione alla sezione speciale (alternanza scuola-lavoro));
- data ultimo aggiornamento dati;
- codice IPA e AOO (per gli enti pubblici);
- codice attività prevalente -ATECO (solo imprese ed enti privati);
- classe di addetti (solo imprese ed enti privati);
- sito internet (ove registrato e attivo);
- ulteriori informazioni di dettaglio relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro:
 - eventuale delegato a presentare le domande;
 - numero studenti ammissibili;
 - periodi di alternanza;
 - attività di alternanza;
 - rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza;
 - luoghi per l'attività di alternanza;
 - riferimenti e contatti per l'attività di alternanza;
 - figure professionali richieste.

4.2 Area riservata agli istituti scolastici

Il dirigente scolastico, tramite opportuni codici di accesso rilasciati dalla Camera di Commercio oppure per via telematica tramite comunicazioni PEC, potrà accedere ad un'area Web riservata. All'interno di quest'area saranno disponibili ai fini dell'alternanza ulteriori informazioni di dettaglio non previste nella componente a) relative ad imprese ed enti pubblici e privati.

5 Accesso ai dati per le istituzioni

I dati relativi al Registro esplicitati al punto 4.1 sono pubblici e consultabili da tutti i soggetti che vorranno interrogare la banca dati.

I dati, inoltre, potranno essere comunicati a società od enti appartenenti al sistema camerale, e loro incaricati, ad altri soggetti pubblici che hanno diritto di accedervi per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

BOLLA

6 Modalità di gestione del Registro da parte delle CCAA

6.1 Ufficio competente e responsabilità

Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei soggetti iscritti al Registro, secondo le norme previste.

Il titolare dei dati iscritti nel Registro è la Camera di Commercio territorialmente competente come previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 107 del 13 Luglio 2015.

Responsabile del procedimento:

- Ciascuna Camera di Commercio determina l'unità organizzativa preposta al Registro e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 della legge 196/2003.
- Il titolare dell'unità organizzativa preposta al Registro svolge i compiti demandati alla Camera di Commercio ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle iscrizioni delle domande presentate al Registro.

Le comunicazioni trasmesse tra l'ufficio del Registro della Camera di Commercio e l'impresa o l'ente che presenta la domanda di iscrizione, modifica o cancellazione nel Registro, sono protocollate dal registro delle imprese.

6.2 Regole e controlli

Al momento del ricevimento delle domande di iscrizione nella componente del Registro e/o aggiornamento delle informazioni precedentemente dichiarate, il sistema informatico provvede a verificare:

- la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole definite nelle specifiche tecniche;
- la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
- che l'impresa sia iscritta alla sezione speciale "alternanza scuola-lavoro".

Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni summenzionate, la dichiarazione è irricevibile e il sistema notifica i motivi del rifiuto.

7 Modalità di gestione informatica da parte di InfoCamere

7.1 Ruolo di InfoCamere

Titolare del Registro è la Camera di Commercio territorialmente competente, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso elenchi a disposizione del pubblico o attraverso la rete Internet.

La Camera nomina Responsabile del trattamento InfoCamere S.C.p.A..

7.2 Dati sensibili e privacy e sicurezza

In relazione al trattamento dei dati personali forniti dai soggetti al Registro e/o acquisiti successivamente, InfoCamere S.C.p.A. opererà in conformità alle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs 196/03).

Costituirà parte integrante delle presenti Condizioni Generali del Servizio il documento "Informativa Privacy" ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.

7.3 Richieste di ulteriori elaborazioni

La Camera di Commercio affida ad InfoCamere S.C.p.A. le richieste di elaborazioni specifiche sui dati del Registro in qualità di Responsabile del trattamento.